Alla Direzione Risorse Umane

Settore Gestione Lavoro Autonomo e Assimilati

Via Sant’Antonio 12

20122 Milano MI

Richiesta di agevolazione fiscale ai sensi dell’art. 16, D. Lgs. 147/2015 [[1]](#footnote-1)e successive modifiche e integrazioni- **Lavoratori impatriati**

La/Il sottoscritta/o\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,nazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titolare di un contratto di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso l'Università degli Studi di Milano;

consapevole delle conseguenze derivanti da false dichiarazioni, chiede che venga riconosciuto l’agevolazione fiscale previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 147/2015, commi 1, 3 e 3bis e, in merito,

dichiara:

* che il proprio codice fiscale italiano è\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* che la propria attuale residenza fiscale in Italia è (città\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(indirizzo)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* che la residenza fiscale in Italia è stata acquisita in data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_;
* che comunicherà tempestivamente ogni variazione di residenza fiscale sul territorio italiano;
* che, ai sensi della normativa di cui sopra, si impegna a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno due anni, consapevole del fatto che, trasferendo fuori dall’Italia la propria residenza prima di tale termine, incorrerà nella richiesta di rifusione delle imposte non applicate;
* di aver svolto continuativamente attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi,
* oppure una attività di studio all’estero per 24 mesi conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione *post lauream*;
* di non aver usufruito in periodi precedenti e/o contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dal DL.78/2010 art.44 (Rientro cervelli), dalla L.238/2010 (Rientro dei lavoratori) e dall’art.16 d.lgs.147/2015 e successive modificazioni e Integrazioni (Lavoratori Impatriati) e dall’art.24-bis del Tuir (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero);
* di avere 1 figlio minore o a carico ovvero aver acquisito una unità immobiliare residenziale in Italia successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento(estensione temporale della agevolazione per ulteriori 5 anni con una riduzione imponibile irpef del 50%)
* di avere almeno 3 figli minori o a carico;(estensione temporale della agevolazione per ulteriori 5 anni con una riduzione imponibile irpef del 90%);
* di avere trasferito la residenza in una delle seguenti Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. (agevolazione elevata al 90%).

Milano,

[[2]](#endnote-1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firma)

Allegare copia del documento di identità

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Art. 16.****Regime speciale per lavoratori impatriati*[*(15)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#15)[*(21)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#21)

   *1.  I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'*[*articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002ART4)*, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:*

   *a)  i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;*

   *b)  l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.*[*(16)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#16)

   *1-bis.  Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.*[*(17)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#17)

   *2.  Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo*[*2, comma 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746076ART20)*, della*[*legge 30 dicembre 2010, n. 238*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746076ART0)*, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.*[*(12)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#12)

   *3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'*[*articolo 2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002ART4)*del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con*[*decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002ART0)*, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.*

   *3-bis.  Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.*[*(18)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#18)

   *4.  Il comma 12-octies dell'articolo*[*10*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000808106ART22)*del*[*decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000808106ART0)*, convertito, con modificazioni, dalla*[*legge 27 febbraio 2015, n. 11*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000810386ART0)*, è abrogato. I soggetti di cui all'articolo*[*2, comma 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746076ART20)*, della*[*legge 30 dicembre 2010, n. 238*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746076ART0)*, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.*[*(11)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#11)[*(13)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#13)[*(14)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#14)[*(20)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#20)[*(22)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#22)

   *5.  All'articolo*[*2, comma 1, lettere a) e b),*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746076ART20)*della*[*legge 30 dicembre 2010, n. 238*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746076ART0)*, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.*

   *5-bis.  La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.*[*(19)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#19)

   *5-ter.  I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'*[*articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110003ART57)*, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.*[*(19)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#19)

   *5-quater.  Per i rapporti di cui alla*[*legge 23 marzo 1981, n. 91*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119758ART0)*, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.*[*(19)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#19)

   *5-quinquies.  Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.*[*(19)*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id0=01LX0000818838ART0&KEY=01LX0000818838PRNT&numarts=19&realopera=01#19) [↑](#endnote-ref-1)